

proposta di legge n. 223

a iniziativa del Consigliere SOLAZZI
presentata in data 20 febbraio 2008

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1° DICEMBRE 1997, N. 71
“NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE”

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge è volta ad apportare alcune modifiche alla legge regionale 71/1997 "Norme per la disciplina delle attività estrattive" che, anche alla luce delle ultime modifiche in materia, possono consentire l'approvazione di un sistema normativo adeguato e definitivo che abbia l'obiettivo di riequilibrare il territorio regionale in un settore delicato quale è quello delle attività estrattive.

In effetti la l.r. 71/1997, e di conseguenza gli strumenti attuativi della stessa, hanno mostrato carenze e difficoltà interpretative che in alcune province hanno reso inutilizzabili i quantitativi di materiale autorizzabili (vedasi il calcare nella provincia di Pesaro e Urbino) con aggressione del mercato locale da parte dei soggetti esterni e conseguenti problematiche in ordine alla viabilità, ma soprattutto in ordine alla sussistenza delle attività imprenditoriali locali del settore.

In particolare l'articolo 1 della proposta, modifica il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 71/1997 in ordine alle finalità della legge anche per l'ampliamento delle attività in essere e la ripresa dell'attività nelle aree di escavazione dimesse per i materiali di difficile reperibilità e calcari stratificati.

L'articolo 2 della proposta modifica il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 71/1997 per definire gli ambiti di applicazione della legge e meglio chiarire i confini tra attività estrattiva e attività diverse assentite dall'Autorità amministrativa che comportano un eccesso di materiale ricavato dal-

l'escavazione di opere pubbliche ed, in particolare, private.

L'articolo 3 della proposta modifica il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 71/1997 al fine di evitare l'utilizzo non conforme del materiale definito risorsa strategica della regione.

L'articolo 4 della proposta modifica la lettera f) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 71/1997 per limitare il divieto di esercizio di cava ai parchi istituiti ed il comma 4 ter dell'articolo 6 della l.r. 71/1997 in ordine alla compensazione boschiva da stabilire con i proprietari relativamente all'indennizzo da corrispondere.

Il comma 1 dell'articolo 5 della proposta intende abrogare i commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10 dell'articolo 6 bis della l.r. 71/1997 e il comma 2 dell'articolo 5 intende modificare il comma 9 dello stesso articolo sanzionando con la revoca dell'autorizzazione il mancato rispetto della condizione dello scavo in sotterraneo.

L'articolo 6 della proposta inserisce gli articoli 6 ter e 6 quater nella l.r. 71/1997.

Le finalità di questi articoli sono il far continuare l'attività estrattiva, in deroga al PPAR e ad alcuni divieti di cui all'articolo 6, e il far riprendere l'attività in siti storici di notevole estensione per l'estrazione di materiali di difficile reperibilità individuati dal PRAE, limitatamente ai quantitativi annui definiti dai PPAE. Ciò anche per i materiali di prevalente uso ornamentale o edile con limiti definiti per i quantitativi.

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 71/1997)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive) è sostituito dal seguente:

“2. Promuove la tutela del lavoro, la qualificazione produttiva e l'innovazione tecnologica del settore e delle imprese. Definisce la previsione dei fabbisogni, la ricerca e la sperimentazione di materiali alternativi, il corretto utilizzo delle tecniche e dei metodi atti a conseguire il massimo risparmio complessivo soprattutto per i materiali di maggiore impatto territoriale o disponibili in risorse più limitate, nonché l'ampliamento delle attività in essere e la ripresa dell'attività nelle aree di escavazione dismesse per i materiali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e calcari stratificati.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 71/1997)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:

“3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia urbanistica, di tutela del suolo, dell'ambiente, non sono soggette all'autorizzazione di cui alla presente legge le seguenti attività:

- a) le attività di scavo finalizzate al miglioramento della gestione dei fondi agricoli, nonché al reperimento di materiali inerti necessari per lo svolgimento delle originarie pratiche agricole o destinate alla propria abitazione e che diano luogo all'utilizzo del materiale inerte ricavato esclusivamente all'interno del fondo o dei fondi che compongono l'azienda agricola. Qualora tali attività di scavo comportino l'asportazione di materiali inerti al di fuori del fondo o dei fondi che compongono l'azienda fino ad un rapporto massimo tra materiali e superficie escavata pari a 500 mc per ettaro, detto asporto è comunque subordinato a denuncia di prelievo e trasporto da presentarsi alla Provincia e al Comune di pertinenza da parte dell'impresa titolare dell'azienda con indicazioni dei volumi di cui si prevede la movimentazione, luogo di prelievo e di collocazione e deposito. Qualora il quantitativo estratto sia superiore al suddetto rapporto massimo, l'asporto è soggetto ad autorizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 13; nell'ambito di tale procedimento dovrà essere valutata, tra l'altro, l'effettiva congruità dell'intervento di miglioramento fondiario rispetto al piano aziendale o comun-

- que alle esigenze dell'azienda. Il materiale litoide se destinato alla commercializzazione è soggetto al pagamento del contributo di cui all'articolo 17, comma 1, per i volumi eccedenti i 2.000 mc, in ogni caso i quantitativi di materiale di cui all'articolo 3, derivanti da interventi di miglioramento della gestione dei fondi agricoli o necessari per lo svolgimento delle ordinarie pratiche agricole, non potranno essere superiori a 2.000 m ad ettaro e complessivamente superiori a 10.000 mc;
- b) la riutilizzazione in loco dei materiali ricavati dall'esecuzione di infrastrutture pubbliche o private; dalla realizzazione di invasi a scopo irriguo; dalla realizzazione delle vasche di laminazione; assimilabili per qualità ai materiali di cui al comma 1 dell'articolo 3; possono essere riutilizzati anche previa lavorazione del materiale a titolo oneroso in impianti di prima lavorazione o trasformazione. Detto materiale litoide, se destinato alla commercializzazione, è soggetto al pagamento del contributo di cui all'articolo 17, comma 1;
- c) gli interventi dell'Autorità di bacino per la difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque ed alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua al fine del mantenimento dell'apporto solido dei fiumi al mare.”.

Art. 3

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 71/1997)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:

“2. Il calcare massiccio con purezza superiore al 98 per cento, quale materiale di cava avente un particolare valore merceologico, è considerato riserva strategica della Regione per il quale il piano regionale dell'attività estrattiva (PRAE) riconosce particolari sviluppi produttivi esclusivamente per segmenti di mercato ad elevato valore aggiunto, quali industrie chimiche ed affini, per quantitativi commisurati alle reali e documentate annuali esigenze delle stesse industrie, con l'esclusione di sprechi e di utilizzi non conformi, la coltivazione dovrà avvenire esclusivamente in sotterraneo.”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 71/1997)

1. La lettera f) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 71/1997 è sostituita dalla seguente:

“f) nei parchi istituiti, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione della fauna istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e delle l.r. 28 aprile 1994, n. 15 e 5 gennaio 1995, n. 7 individuate nei piani faunistici-venatori provinciali;”.

2. Il comma 4 ter dell'articolo 6 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:

“4 ter. Le autorità competenti, qualora non siano disponibili in misura sufficiente terreni da destinare al rimboschimento compensativo, determinano un indennizzo pari al costo dell'acquisizione della disponibilità dei terreni stabilita con i proprietari, dell'esecuzione del rimboschimento e delle cure colturali dei primi cinque anni e stabiliscono i tempi e le modalità per il pagamento dell'indennizzo medesimo. In ogni caso deve essere garantito un rimboschimento almeno pari al 50 per cento delle superfici da compensare qualora le superfici del rimboschimento compensativo siano superiori ad ha 50.”.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 6 bis della l.r. 71/1997)

1. I commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10 dell'articolo 6 bis della l.r. 71/1997 sono abrogati.

2. Il comma 9 dell'articolo 6 bis della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:

“9. Qualora non venga rispettata la condizione di scavo in sotterraneo, il Comune provvederà alla revoca dell'autorizzazione.”.

Art. 6

(Inserimento degli articoli 6 ter e 6 quater alla l.r. 71/1997)

1. Dopo l'articolo 6 bis della l.r. 71/1997 sono inseriti i seguenti:

“Art. 6 ter - (Cave di materiali di difficile reperibilità).

1. Dall'entrata in vigore della presente legge, in conformità a quanto previsto da appositi avvisi pubblici che saranno emessi dalle Province, i soggetti interessati possono presentare, varianti a progetti già autorizzati che comportano la prosecuzione o l'ampliamento finalizzato al definitivo recupero ambientale di cave attive alla data del 31 maggio 2007, e progetti relativi ai siti compromessi da precedenti attività estrattive, che presentano fronti di scavo non inferiori a 200 metri di lunghezza, per l'estrazione di materiali di difficile reperibilità individuati dal PRAE, e limitatamente ai quantitativi complessivi annui definiti dai PPAAE, comprensivi dei volumi destinati alle argille, aggregati argillosi e sabbiosi per la produzione di laterizi.

2. Ai progetti di cui al comma 1, non si applicano:

- a) le prescrizioni di base del PPAR, escluse quelle relative agli ambiti di tutela dei corsi d'acqua di prima e di seconda classe;

b) i divieti di cui all'articolo 6, comma 3, ad esclusione di quelli contenuti nella lettera a) e di quello relativo alla escavazione in falda previsto dalla lettera c), nei limiti e secondo le prescrizioni imposte in sede di conferenza dei servizi di cui all'articolo 13.

3. Nei parchi naturali istituiti, nelle riserve naturali, l'esercizio dell'attività di cava di cui al comma 1 è consentito qualora il regolamento lo preveda, in conformità all'articolo 11 della legge 394/1991 e all'articolo 16 della l.r. 15/1994.

4. Per le autorizzazioni alle varianti di cui al comma 1 che interessano il territorio di un parco naturale istituito, le riserve naturali, qualora sia prevista la deroga al divieto dell'attività estrattiva:

- a) la conferenza dei servizi di cui all'articolo 13, comma 3, è integrata da un rappresentante dell'ente parco interessato;
- b) il contributo di cui all'articolo 17 è aumentato del 35 per cento, che viene versato dal Comune all'ente parco.

5. Nelle aree esterne ai perimetri dei bacini estrattivi delimitati dal PPAAE, nonché per quelle interne agli stessi, e destinate, dai progetti di cave e torbiere e loro varianti a strade di accesso, piazzali di manovra, opere di trasporto di acqua e di energia, opere di trasporto dei materiali, piste di arroccamento, opere per la sicurezza, sono esentate dagli stessi vincoli di tutela del PPAR da cui sono esentate le cave e torbiere servite dalle suddette opere.

Art. 6 quater - (Cave di materiali di prevalente uso ornamentale o edile).

1. Ai progetti che comportano, l'estrazione di materiali di prevalente uso ornamentale o edile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), fino ad un massimo di 25.000 mc complessivi di materiale utile, e con estrazione massima di 5.000 mc/annui, non si applicano:

- a) le prescrizioni di base del PPAR, escluse quelle relative agli ambiti di tutela di corsi d'acqua di prima e di seconda classe;
- b) i divieti di cui all'articolo 6, comma 3, ad esclusione di quelli contenuti nella lettera a) e di quello relativo alla escavazione in falda previsto dalla lettera c), nei limiti e secondo le prescrizioni imposte in sede di conferenza dei servizi di cui all'articolo 13.

2. Nei parchi naturali istituiti, nelle riserve naturali, l'esercizio dell'attività di cava di cui al comma 1 è consentito qualora il regolamento lo preveda in conformità all'articolo 11 della legge 394/1991 e all'articolo 16 della l.r. 15/1994.

3. Per le autorizzazioni alle varianti di cui al comma 1 che interessano il territorio di un parco regionale, qualora sia prevista la deroga al divieto dell'attività estrattiva:

- a) la conferenza dei servizi di cui all'articolo 13, comma 3, è integrata da un rappresentante dell'ente parco interessato;
- b) il contributo di cui all'articolo 17 è aumentato del 35 per cento, che viene versato dal Comune all'ente parco.”.